

Modifiche all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1: dopo le parole: *"pediatri di libera scelta"* sono inserite le seguenti: *"e gli specialisti ambulatoriali, nel cui ambito sono compresi anche veterinari ed altre professionalità sanitarie"*; le parole: *"da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali"* sono sostituite dalle seguenti: *"dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale"*; dopo le parole: *"è basata sulla consistenza associativa"* sono inserite le seguenti: *"e sulla diffusione a livello nazionale"*; le seguenti parole: *"Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi"* sono inserite nel comma 2;

dopo il comma 1 inserire il comma 2: *"prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dagli accordi collettivi nazionali siano inseriti nell'ambito dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni in materia di Lea aggiuntivi e con la relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; prevedere i limiti e gli ambiti di competenza dei vari livelli di contrattazione; prevedere, altresì, che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi"*; *prevedere l'adeguamento dei disposti convenzionali con riferimento alle peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori"*;

alla lettera a): la parola *"è"* è sostituita dalla parola *"sia"*; dopo le parole: *"limite massimo di assistiti per medico"* sono inserite le seguenti: *"modulabile a livello regionale secondo criteri individuati negli accordi collettivi nazionali"*; la parola *"ha"* è sostituita dalla parola *"abbia"*;

nella lettera b) dopo le parole: *"qualora ricorrano"* eliminare la parola *"eccezionali"*;

la lettera c) è così sostituita: *"disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che il medico sia tenuto a comunicare all'azienda sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero professionale, al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione, comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;"*

la lettera d) è così sostituita: *“definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonché di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali”*;

alla lettera e): dopo le parole *“nel rispetto degli obblighi”* eliminare la parola *“individuali”*; le parole da *“specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio”* sono sostituite da *“specificità contenute nelle rispettive convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale in tutte le loro funzioni, dei pediatri di libera scelta, e della specialistica ambulatoriale”*;

dopo la lettera e) è inserita la lettera ee): *“disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le Regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi sulla base di accordi regionali e/o aziendali, fornendoli in forma diretta oppure tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla acquisizione degli stessi beni e servizi”*;

alla lettera f): la parola *“unità”* è sostituita dalla parola *“aziende”*; dopo la parola *“obiettivi”* è inserita la parola *“e”*; dopo la parola *“attività”* sono inserite le seguenti parole: *“delle forme aggregative di cui alla lett. l)”*; dopo le parole *“livelli di spesa programmati”* eliminare le parole *“dei medici singoli o associati”*; dopo le parole *“del distretto”* inserire le parole *“anche avvalendosi di quanto previsto nella lett. ll)”*;

alla lettera h): le parole *“disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali”* sono sostituite dalle seguenti: *“prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali”*; dopo le parole *“prevedendo altresì che”* sono eliminate le seguenti parole *“la graduatoria annuale evidenzi”*; la parola *“i”* è sostituita dalla parola *“ai”*; le parole *“ferma restando l'attribuzione agli stessi di”* sono sostituite dalle parole *“venga attribuito”*;

dopo la lettera h) è inserita la lettera hh): *“prevedere che l'accesso alle funzioni di Pediatria di libera scelta del servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali”*;

dopo la lettera hh) è inserita la lettera hhh): *“disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale (medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico veterinario) del servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito*

l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente la branca in interesse";

nella lettera i): le parole "di tali medici" sono sostituite dalle parole "dei medici convenzionati";

la lettera l) è così sostituita: *"prevedere l'assegnazione obbligatoria dei medici convenzionati a forme organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, e a forme organizzative multiprofessionali (unità complesse di cure primarie) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale, secondo modelli individuati dalle singole regioni";*

dopo la lettera l) è inserita la lettera ll): *"prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le Aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget fermo restando quanto previsto alla lettera d)";*

dopo la lettera ll) è inserita la lettera llI): *"prevedere la definizione dei compiti, delle funzioni e dei criteri di selezione, del referente/coordinatore delle forme aggregative e organizzative previste al punto l)";*

nella lettera m): le parole "di medicina generale e dei pediatri di libera scelta" sono sostituite dalla parola "convenzionati"; la parola "unità" è sostituita dalla parola "aziende";

la lettera m-bis è cassata

dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

lettera n): *"prevedere la regolamentazione dell'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione nonché al Sistema Informativo Nazionale compresi gli aspetti relativi al sistema della Tessera Sanitaria secondo quanto stabilito dall'art. 50 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni".*